

I ruolo della conciliazione nei rapporti tra istituti bancari e clientela: disciplina vigente e nuove prospettive

Il tema che è stato trattato al seminario che si è svolto il 3 aprile scorso presso Palazzo S.Agostino, in Salerno, è di evidente attualità nel momento storico contingente nel quale si pone l'accento sul giusto processo, che per essere tale deve avere tempi brevi.

L'associazione NESOS (Centro Studi di Diritto Processuale Civile), di cui faccio parte, è stata sempre attenta nel cogliere la sfida delle novità normative, studiate e approfondite con spirito critico e propositivo, nella prospettiva della loro concreta attuazione nelle prassi seguite nei tribunali locali. Non poteva, pertanto, non aderire con entusiasmo alla proposta dell'associazione "Conciliatore BancarioFinanziario" di coorganizzare questo evento.

Le radici degli organismi di conciliazione nel nostro ordinamento affondano nel D.Lgs. N.5/2003 che riformò il diritto societario; in altri paesi occidentali hanno una storia più antica e prassi più consolidate.

Il D.Lgs. n.5 ha stabilito che gli "organismi di conciliazione" (costituiti da privati o da enti pubblici come le Camere di Commercio) possono risolvere le controversie in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, anche in attuazione dell'art.12 della legge 3/10/2001 n.366, e in base al d.m. 23/7/2004 n.222, recante il regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e di tenuta del registro degli organismi di conciliazione di cui all'art.38 del decreto n.5.

Per la verità già in precedenza l'ABI aveva istituito un organismo collegiale "l'Ombudsman Giurì Bancario" (che rappresenta il 2° grado rispetto all'Ufficio Reclami) per la risoluzione gratuita delle controversie sorte tra banche e clientela. Tale figura è assimilabile a quella dell'arbitro al quale il cliente può rivolgersi per chiedere la tutela dei propri diritti che ritiene violati dal comportamento della banca.

I più grandi istituti di credito (come Banca Intesa e M.P.S.) si erano già resi conto (soprattutto dopo i famosi scandali finanziari) della necessità di prevedere un sistema rapido ed economico di risoluzione delle controversie sorte con la clientela ed istituirono, così, gli uffici di conciliazione, stipulando con le associazioni dei consumatori dei protocolli di intesa per la definizione delle vertenze tra banca e cliente.

Prendevano piede, in tal modo, anche in Italia i "metodi alternativi di risoluzione delle controversie" ("alternative dispute resolution"-ADR), grazie all'iniziativa dell'ABI (si vedano le circolari ABI n.40/2001, con all.to regolamento, e n.18/2002, con all.to regolamento – con riferimento, quest'ultima, alla direttiva comunitaria n.97/5/CE, recepita con il d.lgs. n.253/2000 e il d.m. n.456/2001 -).

Solo nel febbraio 2007, però, si costituisce (in attuazione dell'art. 38 del D.Lgs. N.5/2003 e per volontà dell'ABI e delle maggiori banche) il primo organismo di conciliazione bancaria: l'associazione "Conciliatore Bancario Finanziario" (iscritta presso il registro degli organismi accreditati dal Ministero della Giustizia per la gestione di tentativi di conciliazione nelle materie disciplinate dal D.Lgs. n.5/2003).

Con l'introduzione della figura del conciliatore bancario si è voluto rafforzare lo strumento capace di offrire, in caso di controversie, soluzioni più spedite ed agevoli e di ridurre, conseguentemente, il contenzioso giudiziario.

Lo scenario che si aprirà con l'ultima riforma del codice di rito, nella versione approvata dal Senato il 4 marzo scorso (d.l. n. 1086), estenderà il campo di azione di questi organismi, considerato che si è voluto premiare il ruolo che l'istituto della conciliazione può svolgere anche per decongestionare il carico, assai pesante, del sistema giustizia.

Tanto è vero che è stata introdotta la deroga al principio della condanna alle spese in caso di soccombenza, nonché, addirittura, l'applicazione di una sanzione a carico del vincitore, qualora il giudizio si concluda con un provvedimento che corrisponda interamente alla proposta formulata in sede di procedimento di conciliazione non accettata dal vincitore - si vedano gli artt. 61 (che disciplina la delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali, disponendo che la mediazione stessa sia svolta da organismi professionali e indipendenti, 3° com. lett.b, con l'estensione delle norme di cui al D.Lgs. n.5, con l'istituzione presso il Ministero della Giustizia di un Registro degli Organismi di conciliazione, 3° com. lett.c) e 46, commi 11,12,13 (che modifica gli artt. 91, 92 e 96 cpc.) del suddetto d.l. -.

E' previsto, inoltre, il "dovere" per l'avvocato di informare il cliente, prima di adire la via giudiziaria, della possibilità di avvalersi dell'istituto della conciliazione (3° com. lett.n, cit. art. 61).

Non solo, ma da più parti, in seguito all'introduzione nel nostro ordinamento della "Class Action" (azione collettiva per l'accertamento del diritto al risarcimento del danno o alla restituzione delle somme spettanti ai singoli consumatori o utenti nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti stipulati ai sensi dell'art.1342 c.c., di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali scorrette o di comportamenti anticoncorrenziali, quando sono lesi i diritti di una pluralità di consumatori o utenti), si sollecita il legislatore ad inserire (apportando le dovute correzioni alle norme che disciplinano tale istituto) il preventivo, obbligatorio esperimento del tentativo di conciliazione, la cui gestione deve essere demandata agli Organismi (sia pubblici che privati) iscritti nel Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, in possesso, quindi, dei requisiti di professionalità, indipendenza, onorabilità e trasparenza richiesti.

Anche in questo caso una tale previsione eviterebbe un eccessivo ingolfamento del sistema giurisdizionale e costituirebbe un prezioso rimedio di pacificazione sociale.

Numerosi, articolati ed interessanti, quindi, sono stati gli argomenti affrontati dai relatori. Il prof. Saverio Ruperto ha egregiamente illustrato l'aspetto normativo dell'istituto della conciliazione bancaria, con un completo excursus delle leggi che lo disciplinano e con interessanti riferimenti al disegno di legge approvato dal Senato (cui si è fatto cenno innanzi).

L'avv. Giuseppe Tiracorrendo ha chiarito il risvolto pratico-organizzativo della conciliazione bancaria e, con la proiezione di un filmato e l'ausilio di slides, ha illustrato come concretamente si articola e si conclude un tentativo di conciliazione.

Il prof. Francesco De Santis e il dott. Flaminio Cianci, nella veste di conciliatori, hanno riferito la loro personale esperienza nel campo della conciliazione bancaria, i metodi seguiti ed i risultati raggiunti.

La dott.ssa Marzia Bisegna, funzionario del Gruppo Unicredit, oltre a menzionare la sua personale esperienza quale rappresentante di un istituto di credito, ha fatto riferimento, con accenni assai interessanti, al testo che la Banca d'Italia sta approntando sulle soluzioni stragiudiziali delle controversie tra banche e clientela.

La valutazione conclusiva dell'incontro di studio, pertanto, non può che essere lodevole, considerato lo spessore dei relatori e l'interesse mostrato, per l'argomento trattato, dal pubblico numeroso, attento e raffinato.

Ringraziamenti vivissimi vanno all'instancabile Direttore del Centro Studi Nesos, Consigliere dott. Franco De Stefano, ai membri del C.D. e del C.R., e agli associati Nesos che hanno offerto il loro prezioso contributo per l'organizzazione di questo evento.

Salerno, 20 aprile 2009

avv. Rossana Volpe

Il ruolo della conciliazione nei rapporti tra istituti bancari e clientela: disciplina vigente e nuove prospettive

Giuseppe Tiracorrendo

Segretario Generale

Associazione “Conciliatore BancarioFinanziario”

Seminario promosso da NESOS e dal Conciliatore BancarioFinanziario

Salerno, 3 aprile 2009

- Riforma del processo societario (d.lgs. 17 gennaio 2003, n.5)
- Previsione degli “organismi di conciliazione” (artt. 38 e ss.)
- Ministero della Giustizia: decreti attuativi (nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004)

ORGANISMI DI CONCILIAZIONE

- Cosa sono
- Chi li può costituire
- Requisiti richiesti

Valutazioni che effettua il Ministero della Giustizia per l'iscrizione nel registro degli organismi di conciliazione:

- verifica della professionalità ed efficienza dei richiedenti
- grado di autonomia dell'ente
- consistenza dell'organizzazione di persone e mezzi e grado di adeguatezza, anche patrimoniale
- requisiti di onorabilità dei rappresentanti
- trasparenza amministrativa e contabile
- garanzia di indipendenza, imparzialità e riservatezza nello svolgimento del servizio
- numero dei conciliatori
- requisiti di professionalità ed onorabilità dei conciliatori

- Istruttoria del Ministero della Giustizia
- Iscrizione nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia
- Gli “organismi di conciliazione” operano con propri conciliatori

IL CONCILIATORE

- Nuova figura professionale
- Requisiti legali:

a) professionalità:

- 1) professori universitari in discipline economiche o giuridiche
- 2) professionisti iscritti ad albi professionali nelle medesime materie (e, quindi, avvocati, commercialisti, notai) da almeno 15 anni
- 3) magistrati in quiescenza
- 4) in alternativa, il conciliatore deve essere in possesso di una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di formazione tenuti da enti pubblici, università o enti privati accreditati presso il Ministero della Giustizia;

Segue da pagina precedente

b) onorabilità:

- 1) non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva, anche per contravvenzione
- 2) non aver riportato condanne a pena detentiva, applicata su richiesta delle parti, non inferiore a sei mesi
- 3) non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici
- 4) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza
- 5) non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento

Conciliazione

- Obiettivo: raggiungere un accordo
- Non è un “giudizio”
- Frequente uso del termine “conciliazione”
- Distinzione

Conciliazione “informale”

Conciliazione “tecnica”

- d.lgs. n. 5/2003
- Caratteristica: presenza di un terzo indipendente (il conciliatore)

Giuridicamente la conciliazione può essere :

- a) giudiziale
- b) stragiudiziale:

- molteplici previsioni:

- Controversie tra imprese e tra imprese e consumatori (l.n.580/1993)
- Controversie in materia di fornitura di servizi di energia e gas (l.n. 481/1995)
- Controversie in materia di subfornitura nelle attività produttive (l.n.192/1998)
- Servizi postali (d.lgs. 261/1999)
- Controversie in materia di turismo (l.n.135/2001)
- Controversie in materia di telecomunicazioni (del. n. 182/02/cons)

Segue da pagina precedente

- Controversie in materia di franchising (l.n.129/2004)
- Controversie in materia di patti di famiglia (l.n. 55/2006)
- Controversie in materia di tintolavanderia (l.n. 84/2006)
- Codice del Consumo (d.lgs. n. 206/2005)
- L. tutela del risparmio (l.n. 262/2005)

- d.lgs. n. 5/2003 (artt. 38- 40):

“organismi di conciliazione”

La conciliazione disciplinata dal d.lgs. n. 5/2003

- tipologie di controversie affrontabili
 - societarie
 - TUF
 - TUB
- effetti giuridici
 - titolo esecutivo
 - prescrizione e decadenza
 - fiscalità
- caratteristiche
 - riservatezza
 - modello adottato dal legislatore italiano
(conciliazione facilitativa/mediazione valutativa)

Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la soluzione
delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR

ADR = Alternative Dispute Resolution

- **Esigenza** : poter disporre di un unico soggetto specializzato nella risoluzione stragiudiziale delle controversie bancarie
- **Motivo** : andare incontro alle esigenze della clientela, mettendo a disposizione una organizzazione in grado di fornire più strumenti di soluzione delle liti, in funzione della specifica situazione



Conciliatore BancarioFinanziario

Associazione per la soluzione delle controversie
bancarie, finanziarie e societarie - ADR

GIUDIZIO

**Giurì Bancario
- Ombudsman**

CONCILIAZIONE

**Conciliatori Indipendenti
(a livello provinciale)**

ARBITRATO

Arbitri

- decisione del *Comitato Esecutivo* dell'ABI
- iniziativa dei primi 10 gruppi bancari italiani quali “fondatori” dell'Associazione:
- ***Banca Antonveneta,***
- ***Banca Intesa,***
- ***Banca Monte dei Paschi di Siena,***
- ***Banca Nazionale del Lavoro,***
- ***Banca Popolare dell'Emilia Romagna,***
- ***Banche Popolari Unite,***
- ***Banco Popolare di Verona e Novara,***
- ***Capitalia,***
- ***Sanpaolo IMI,***
- ***Unicredito***

- **Costituzione del “Conciliatore BancarioFinanziario”**

Organi: Assemblea

Consiglio

Presidente

Collegio dei Revisori

Collegio dei Proviviri

Segretario Generale

- **Adesione delle altre banche con il trasferimento dell’Accordo Ombudsman – Giurì bancario dall’ABI al Conciliatore BancarioFinanziario**
- **Attuali associati: 930 intermediari (730 banche; 200 finanziarie) e Poste Italiane SpA**

Sede: Roma

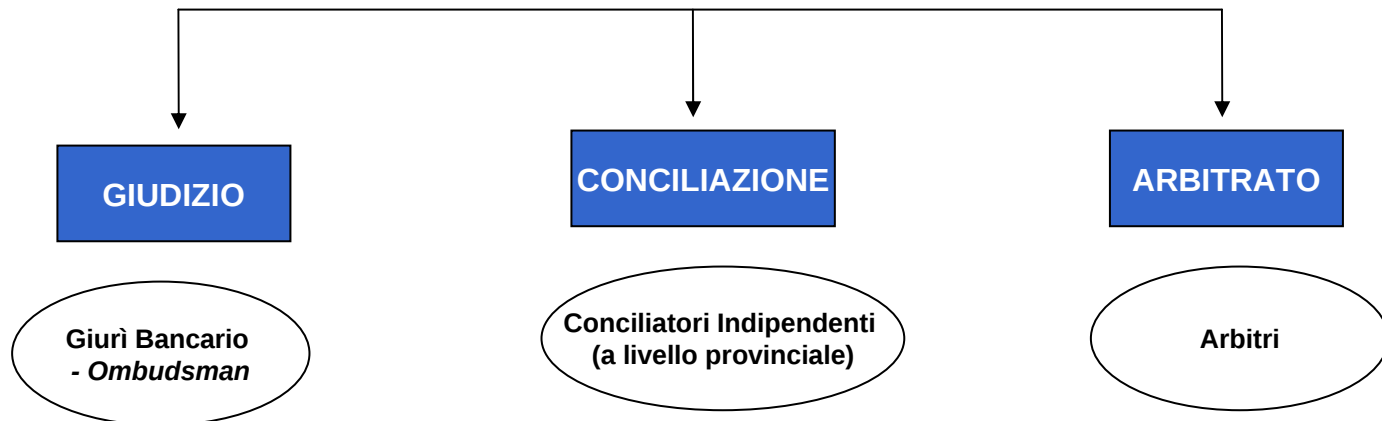
Operatività diffusa

Le tre funzioni svolte



Conciliatore BancarioFinanziario

Associazione per la soluzione delle
controversie
bancarie, finanziarie e societarie - ADR



Ombudsman – Giurì Bancario

- nascita: 1993
- è organo di “secondo grado”
- affronta circa 4.000 controversie l’anno
- Nuova regolamentazione dal 2006
 - Composizione Collegio Giudicante
 - Clientela
 - Competenza per valore
- GRATUITO per il cliente

Arbitrato

- Servizio complementare alla conciliazione
- Attivazione:
 - compromesso
 - clausola compromissoria
- Costituzione della “Camera Arbitrale”

CONCILIAZIONE

Il Conciliatore BancarioFinanziario ha ottenuto dal Ministero della Giustizia (in data 23.1.07) l'iscrizione nel registro degli Organismi di conciliazione

La conciliazione svolta dal Conciliatore BancarioFinanziario

Requisiti richiesti dal Conciliatore BancarioFinanziario ai propri conciliatori:

- professionalità specifica
- autorevolezza
- doti caratteriali
- disponibilità alla formazione

Modello adottato dal Conciliatore BancarioFinanziario :

- presenza regionale
 - i conciliatori sono elencati sul sito

www.conciliatorebancario.it

Conciliatore Bancario - ADR - Conciliazione Ombudsman Arbitrato - Windows Internet Explorer

http://www.conciliatorebancario.it/

File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?

Conciliatore Bancario - ADR - Conciliazione Ombudsma...

CONCILIATORE BANCARIO

Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR

HOME CHI SIAMO NEWS CONTATTI LINK

OMBUDSMAN CONCILIAZIONE ARBITRATO

News | Enna. Alla Kore l'ex direttore generale Consob - Vivi Enna 11 Mar 2008 powered by Google™

CONCILIATORE BANCARIO

È una associazione che offre vari modi per affrontare e risolvere le questioni tra il cliente e la banca. Mette a disposizione, infatti, più tipi di servizi con l'obiettivo di chiudere in tempi brevi le controversie. L'associazione diffonde la conoscenza e l'utilizzo di strumenti semplici, veloci ed economici di giustizia alternativa, ossia senza l'intervento della magistratura.

**LA MAPPA AGGIORNATA
TUTTI I CONCILIATORI REGIONE
PER REGIONE**

Consultabile online la **mappa** dei **professionisti specializzati** pronti a risolvere tutte le questioni banca - cliente. Il Presidente del Conciliatore Bancario Corrado Conti: "offriamo esperti di altissimo livello per affrontare qualsunque questione in ogni parte del Paese. La giustizia alternativa dà risposte rapide ed efficaci".

**Conciliatore Bancario
350 casi in sei mesi
28/12/2007**

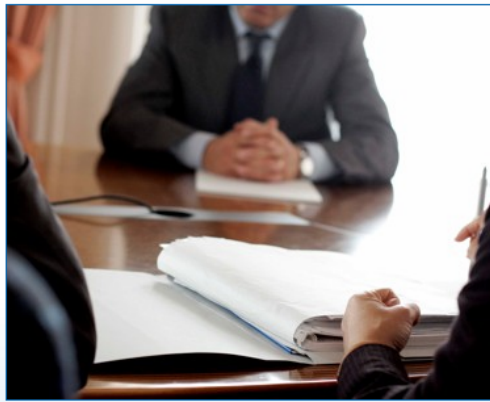
Si chiude in positivo il primo bilancio del Conciliatore Bancario. Derivati e bond argentini in primo piano. Il Presidente Corrado Conti "L'obiettivo principale è che i cittadini sappiano che esistono modi diversi per risolvere le controversie e li usino".

ricerca integrata Google™

Eventi - Conciliatore Bancario

[International Network of Financial Services Ombudsman Schemes](#)
14 Mar 2008

Il Conciliatore Bancario è tra i membri fondatori dell'International Network of Financial Services Ombudsman Schemes.



Il Conciliatore Bancario ha costituito l'Organismo di conciliazione bancaria, iscritto al n. 3 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5

Info box di Lunedì 7 Aprile 2008

Conciliatore Bancario Comunicati Stampa

- Conciliatore Bancario: affrontati
- Imprese: chiusa conciliazione su
- Tutti i comunicati

Alternative Dispute Resolution nel mondo

- Tenants set to benefit from £2.5
- Kwara okays establishment of
- News successive

Conciliatore Bancario - COPYRIGHT© 2006

Brochure Normativa Privacy Credits Contatti Cerca

Internet 100%

Conciliatore Bancario - ADR - Rete dei conciliatori - Windows Internet Explorer

http://www.conciliatorebancario.it/rete_conciliatori.html

File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?

Conciliatore Bancario - ADR - Rete dei conciliatori

HOME CHI SIAMO NEWS CONTATTI LINK

OMBUDSMAN CONCILIAZIONE ARBITRATO

News | **Borsa Milano estende rialzo, corrono Seat, Lottomatica e Prysmian - Reuters Italia 49 minuti fa** powered by Google™

La rete dei conciliatori in Italia

Home > Conciliazione > [Rete Conciliatori](#)

Cliccare sulla regione di interesse

VALLE D'AOSTA	▶
PIEMONTE	▶
LIGURIA	▶
LOMBARDIA	▶
EMILIA ROMAGNA	▶
TRENTINO ALTO ADIGE	▶
FRIULI VENEZIA GIULIA	▶
VENETO	▶
TOSCANA	▶
MARCHE	▶
UMBRIA	▶
LAZIO	▶
ABRUZZO	▶
MOLISE	▶

Internet 100%

Conciliatore Bancario - ADR - Rete dei conciliatori - Windows Internet Explorer

http://www.conciliatorebancario.it/rete_conciliatori.html

File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?

Conciliatore Bancario - ADR - Rete dei conciliatori

LAZIO

30 conciliatori disponibili per la regione Lazio

Dott. Tommaso Alibrandi

Prof. Avv. Guido Alpa

Prof. Avv. Maurizio Benincasa

Avv. Gianluca Bertolotti

Prof. Avv. Girolamo Bongiorno

Dott. Ernesto Campiti

Prof. Avv. Francesco Carbonetti

Prof. Avv. Alfonso Castiello D'Antonio

Dott. Flaminio Ciani

Avv. Andrea Cimmino

Prof. Avv. Renato Clarizia

Prof. Avv. Diego Corapi

Prof. Avv. Francesco De Santis

Dott. Francesco Deganello

Prof. Avv. Michele Salvatore Desario

Avv. Carmine Di Zenzo

Prof. Avv. Paolo Ferro-Luzzi

Dr. Giancarlo Fornaciari

Dott. Giovanni Francesco Lo Turco

Prof. Avv. Maurizio Lupoi

Fine

Internet 100%

Conciliatore Bancario - ADR - Rete dei conciliatori - Windows Internet Explorer

http://www.conciliatorebancario.it/rete_conciliatori.html

File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?

Conciliatore Bancario - ADR - Rete dei conciliatori

La rete dei conciliatori in Italia

Home > Conciliazione > [Rete Conciliatori](#)

Cliccare sulla regione di interesse

VALLE D'AOSTA ▶

PIEMONTE ▶

LIGURIA ▶

LOMBARDIA ▶

11 co

Prof. Adalberto A

Dott. Mauro Bont

Dott. Ernesto Ca

Avv. Giorgio Corno

Dr.ssa Olivia Cutone

Dott. Pietro De Luca

Avv. Alberto Del Noce

Avv. Antonietta Marsaglia

Dott. Giovanni Pasini

Dott. Marco Pozzoli

Avv. Luigi Solimena

Giorgio Corno

Presta la propria attività quale avvocato in materia commerciale, societaria e fallimentare, tanto in ambito giudiziale, quanto in ambito stragiudiziale. Dopo la laurea con il massimo dei voti presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e fino al 1994, Giorgio Corno ha prestato la propria attività nello studio del Prof. Mario Casella. Opera attualmente a Lissone (Milano), nell'ambito di Studio Corno, aziendalisti, commercialisti e avvocati internazionali. È iscritto all'albo degli avvocati cassazionisti ed è qualificato come solicitor della Corte Suprema di Inghilterra e Galles.

[Avv. Giorgio Corno](#)

Chiudi

http://www.conciliatorebancario.it/

Internet 100%

Rilevanza fondamentale del conciliatore per il successo dell'iniziativa

- importanza di sapere aiutare le parti a trovare una soluzione incentrata sui loro interessi concreti più che sulla perfezione giuridica della fattispecie astrattamente considerata

Procedura di Conciliazione

- Regolamento dettagliato (approvato dal Ministero della Giustizia)
- Istanza di conciliazione (singola/congiunta) presentata all'Associazione (non al conciliatore)
- Individuazione del conciliatore: criteri
 - *territorialità: rapporto contrattuale*
 - *scelta delle parti*
- Adesione/NON adesione della controparte

Conseguenze della NON adesione

- Svolgimento della conciliazione
 - *sede neutrale*
 - *direzione: svolta dal conciliatore*
 - *principio generale: snellezza procedurale*
 - *monitoraggio procedurale centralizzato*

Tempi

- Conclusione del procedimento: verbale (in tutte le ipotesi)
- Costi

Segue da pagina precedente

Valore della lite	Spesa (per ciascuna parte)
Fino a Euro 5.000	Euro 200
da Euro 5.001 a Euro 10.000	Euro 300
da Euro 10.001 a Euro 25.000	Euro 450
da Euro 25.001 a Euro 50.000	Euro 700
da Euro 50.001 a Euro 250.000	Euro 1.000
da Euro 250.001 a Euro 500.000	Euro 2.000
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000	Euro 4.000
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000	Euro 6.000
Oltre Euro 5.000.000	Euro 10.000

Segue da pagina precedente

- le indennità corrisposte dalle parti costituiscono l'emolumento lordo del conciliatore
- il Conciliatore BancarioFinanziario è una associazione senza finalità di lucro

La conciliazione svolta dal Conciliatore BancarioFinanziario

- 1) Quella “tecnica” ex d.lgs. n. 5/2003
- 2) Tutte le altre fattispecie bancarie non ricomprese nel d.lgs. n. 5/2003
 - *Differenti effetti giuridici*

OPERATIVITA’

- istanze pervenute
- valore medio della controversia
- fattispecie

Effetti positivi del ricorso alla conciliazione:

a) Mantenimento dei rapporti commerciali con la clientela:

- il ricorso alla magistratura determina la fine dei rapporti di lavoro
- duttilità dell'accordo di conciliazione: può anche andare oltre la soluzione della specifica disputa, riguardando più aspetti del complessivo rapporto banca- cliente

b) riduzione dei costi del contenzioso:

- costi legali Specifico studio dell'ABI: ha preso in considerazione solo i costi “diretti” e non quelli “indiretti” (complessivi di tutta la gestione del contenzioso), e quindi:
 - spese per atti amministrativi giudiziari
 - diritti e onorari dei legali (diminuiti del 30%)

Segue

Segue da pagina precedente

Ipotesi: ciascuna parte paga le proprie spese legali

Beneficio economico del ricorso con successo
alla conciliazione rispetto all'azione giudiziaria

- per una controversia di 50.000 Euro il beneficio economico è pari a 11.193 Euro
- 500 controversie annue = beneficio pari a 5,6 milioni di Euro
- costi strutturali - diverso utilizzo delle risorse addette al contenzioso (in funzione della percentuale di ricorso alla conciliazione)

Segue

Segue da pagina precedente

c) Riduzione dei tempi di soluzione delle controversie:

- eliminazione di incertezze nei rapporti
- possibilità di utilizzo di risorse economiche

d) Tentare di “governare” la decisione senza “subire” quella del giudice

La conciliazione e il ruolo del professionista

- Ruolo determinante del professionista: capacità di consigliare la conciliazione in determinate fattispecie
- Possibilità di inoltrare l'istanza di conciliazione
- Possibilità di assistere il cliente durante la conciliazione
- Inserimento delle clausole di conciliazione nei contratti e negli statuti
 - possibilità di indicare l'organismo di conciliazione
- Ritorno in termini di immagine: capacità di risolvere un problema in tempi contenuti
- Nuova “filosofia” della professione

Prosando vs High-Tech

Le Parti

Prosando: joint venture tedesca-argentina specializzata nella distribuzione di macchinari informatici

High-Tech: società statunitense produttrice di macchinari informatici

Contratto tra le parti

Contratto quinquennale di distribuzione in esclusiva (in Sud America) di computer High-Tech da parte di Prosando

DINAMICA DEL CONTRATTO

- **Gennaio 1990:** Contratto quinquennale: Prosando distribuisce in esclusiva, in Sud America, i prodotti High-Tech (i mini computer Futura A e B)
- **Giugno 1990:** rinegoziazione del contratto: High-Tech ha il diritto di distribuire (in Sud America) un nuovo computer (Century). Prosando continua ad avere l'esclusiva sui precedenti computer (Futura A e B)
- **Giugno 1991:** Prosando ottiene da High-Tech il diritto di distribuire anche Century (ma non in esclusiva)
- **Giugno 1992:** High-Tech risolve il contratto per inadempimento di Prosando, relativo a
 - ordinativi non effettuati
 - omessi pagamenti
 - mancata creazione di rete di subdistributori